



Prot. n. _____

n.6/2020

PRONTUARIO SMART

VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI

Con l'entrata in vigore della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 è stata finalmente adottata, dopo mesi di incertezze e dubbi applicativi, una disciplina organica e definitiva in merito alla circolazione dei monopattini e degli altri dispositivi elettrici su strada.

Il testo legislativo ha previsto una disciplina particolare per la circolazione su strada dei monopattini, speciale rispetto a quella dettata dall'art. 182 C.d.S. che, pertanto, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamente regolate dalle suddette norme particolari.

Si precisa, comunque, che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata agli ambiti spaziali/territoriali di seguito meglio specificati:

- strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi),
- strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all'interno della pista stessa),
- aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocipedi).

La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata.

I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W) e rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019, in particolare per quanto attiene a:

- segnalatore acustico,
- regolatore di velocità (preimpostabile a 25 km/h), qualora in grado di sviluppare andature superiori a 20 km/h. Per l'utilizzo in aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere impostato su velocità non superiore a 6 km/h;
- marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Per la conduzione su strada è richiesta l'età minima di 14 anni, non è necessaria la patente.

I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Nella conduzione, è obbligatorio:


- circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2;
- da mezz'ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione;
- avere libero l'uso di braccia e mani;
- reggere il manubrio con entrambe le mani;
- condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni;
- per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo;
- indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c. 4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

È vietato:

- trainare o farsi trainare;
- trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.

Si applicano inoltre le norme di comportamento che il C.d.S. prevede per altri veicoli, come, ad esempio:

- art. 115, idoneità per requisiti fisici e psichici (diversi dall'età);
- art. 143, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
- art. 154, rispetto delle manovre ivi previste;
- art. 173, attenersi alla disciplina dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;
- art. 182, per quanto applicabile ai velocipedi a due ruote;
- artt. 186 e 187, circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (in tal caso non si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta).



Nell'immagine è riprodotta l'architettura costruttiva tra le più diffuse di monopattino elettrico.

PRONTUARIO SMART VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
<p>Circolazione con monopattino elettrico avente caratteristiche tecniche difformi da quelle previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privo di dispositivo di segnalazione acustica; - Privo di regolatore di velocità (6km/h per area pedonale urbana o se in grado di superare i 20 km/h); - Privo di marcatura CE. 	<p>Comma 75-bis art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr. 8/2020.</p>	<p>Da € 100,00 a € 400,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>€ 70,00</p>	
<p>Circolazione con monopattino elettrico avente caratteristiche tecniche difformi da quelle previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotato di motore termico; - Dotato di motore Elettrico superiore a 0,5 Kw. 	<p>Comma 75-bis art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr. 8/2020.</p>	<p>Da € 100,00 a € 400,00</p>	<p>Non ammesso</p>		<p>In tali fattispecie è <u>prevista la CONFISCA del veicolo</u>. L'agente deve procedere a sequestrare il veicolo ex art 213 C.d.S.</p>
<p>Conduzione di monopattino da parte di persona inferiore agli anni 14 di età.</p>	<p>Comma 75-ter art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr. 8/2020.</p>	<p>Da € 100,00 a € 400,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>€ 70,00</p>	
<p>Circolazione con monopattino su strada urbana con limite di velocità superiore ai 50 km/h.</p>					
<p>Circolazione con monopattino su strada extraurbana senza impegnare la pista ciclabile presente.</p>					
<p>Circolazione con monopattino su carreggiata ad una velocità superiore ai 25 Km/h.</p>					
<p>Circolazione con monopattino in area pedonale ad una velocità superiore ai 6 Km/h.</p>					
<p>Circolazione durante l'oscurità con monopattino privo di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri o luce posteriore rossa fissa.</p>					
<p>Circolazione in condizioni atmosferiche che richiedano l'illuminazione con monopattino privo di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri o luce posteriore rossa fissa.</p>					

PRONTUARIO SMART VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolare con monopattino su più file.	Comma 75- quater art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr.8/2020.	Da € 50,00 a € 200,00	€ 50,00	€ 35,00	
Circolare con monopattino affiancati in numero superiore a due.					
Circolare con monopattino senza avere il libero uso di braccia e mani.					
Circolare con monopattino reggendo il manubrio con una sola mano.					
Conduzione di monopattino da parte di minore di anni 18 senza indossare casco protettivo.					
Circolazione con monopattino trasportando altra persona.					
Circolazione con monopattino trasportando oggetti.					
Circolazione con monopattino trasportando animali.					
Circolazione con monopattino trainando veicoli.					
Circolazione con monopattino facendosi trainare da altro veicolo.					
Circolazione con monopattino durante l'oscurità senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.					
Circolazione con monopattino in condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.					

PRONTUARIO SMART VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	PMR	ENTRO 5 GG	NOTE
Circolazione con segway, hoverboard e monowheel a propulsione prevalentemente elettrica aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle indicate dal DM Ministero Infrastrutture e Trasporti, 4 giugno 2019.	Comma 75-quinques art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr.8/2020.	Da € 100,00 a € 400,00	€ 100,00	€ 70,00	
Circolazione con segway, hoverboard e monowheel a propulsione prevalentemente elettrica fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione del DM Ministero Infrastrutture e Trasporti, 4 giugno 2019.					
Circolazione con segway, hoverboard e monowheel con motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.	Comma 75-quinques art. 1 Legge nr. 160/2019 così come modificato dalla Legge nr.8/2020.	Da € 100,00 a € 400,00	Non ammesso		In tali fattispecie è prevista la CONFISCA del. L'agente deve procedere a sequestrare il veicolo ex art. 213 C.d.S.
Circolazione con veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e costruttive.	Art. 59 c. 2 b) Codice della Strada così come modificato dalla Legge nr.8/2020.	Da € 200,00 a € 800,00	€ 200,00	Non ammesso ai sensi dell'art. 202 c. 1 CdS.	E' sempre prevista la confisca del veicolo e la distruzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. **75-ter.** I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.